

ADIGE 12 NOVEMBRE 2015

«La quota per il collegio? La deve pagare l'Azienda»

Gli infermieri, ma anche i tecnici di laboratorio, le ostetriche e altre figure professionali, ritengono di non dover pagare di tasca propria la tassa di iscrizione al loro collegio (85 euro), ma che lo debba fare l'Azienda sanitaria come datore di lavoro di un rapporto esclusivo.

Una questione della quale si sono già occupati i giudici nazionali con due pronunciamenti contrapposti. Sulla questione, il 10 dicembre, si dovrà pronunciare anche il giudice del lavoro trentino visto che un professionista in servizio presso l'Azienda sanitaria trentina, attraverso il sindacato **Nursing up**, ha avviato una causa pilota. Nel ricorso viene chiesto all'Azienda sanitaria di sostenere il costo della tassa di iscrizione al Collegio infermieri Ipasvi sostenuta dal 2006 ad oggi dall'infermiere in virtù del vincolo di esclusività che lo lega all'Azienda.

Ovviamente per le casse dell'Azienda sanitaria sarebbe una spesa di poca cosa se riguardasse solo una singola persona. Ma in molti attendono al varco il pronunciamento del giudice. In Trentino sono ben 3.600 i dipendenti dell'Azienda sanitaria interessati alla questione e altri 500 lavorano presso le Rsa.

Da tempo i sindacati si stanno muovendo sulla questione.

La novità era arrivata nell'aprile di quest'anno quando la Corte di Cassazione, con sentenza n.7776 del 16/04/2015, aveva riconosciuto il diritto del pubblico dipendente a vedersi rimborsare il costo dell'iscrizione al proprio Ordine professionale perché sostenuto nell'interesse «esclusivo» dell'Amministrazione pubblica per la quale esercitano la propria attività professionale.

Nella fattispecie, in base alla sentenza che riguardava il ricorso un ricorso presentato nel 2012, sezione Lavoro, da parte dell'INPS, la Corte di Cassazione aveva stabilito che «il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che, in via normale devono gravare sull'Ente stesso. Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall'avvocato ? dipendente, deve essere rimborsato dall'Ente medesimo».

I professionisti sanitari hanno dunque subito fatto un parallelismo con il lavoro di infermieri, ostetriche, assistenti sanitari e tecnici di radiologia che lavorano nelle strutture pubbliche per i quali il rapporto di mandato è obbligatoriamente esclusivo. Alla luce del provvedimento il **Nursing up** aveva inviato una nota a tutti gli infermieri invitandoli a firmare una copia della diffida da firmare ed inviare alla propria amministrazione tramite raccomandata e ricevuta di ritorno. Per il momento l'Azienda sanitaria aveva sempre risposto negativamente. Ora si attende il pronunciamento del giudice del lavoro.

P.T.